

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 605

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

Conversione in legge del decreto-legge 15 ottobre 1976,
n. 704, concernente la repressione dell'accaparramento
di merci di largo consumo e di altre manovre speculative

Presentato alla Presidenza il 16 ottobre 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — Recenti notizie di cronaca hanno rivelato l'esistenza di manovre speculative dirette a conseguire maggiorazioni dei prezzi di alcuni generi alimentari destinati al più largo consumo.

Non sembra peraltro realistico ritenere che, nell'attuale sistema della distribuzione e del commercio, sostanzialmente ispirato alle regole dell'economia di mercato, il fenomeno in questione possa essere combattuto mediante il cosiddetto regime dei « prezzi imposti », poiché tale regime sarebbe destinato a sfociare in situazioni altrettanto deplorabili, quali il sorgere di un mercato clandestino contrapposto a quello ufficiale.

È apparso dunque opportuno rivolgere la attenzione verso quegli strumenti di politica legislativa che, senza modificare radicalmente le attuali strutture del processo distributivo, possano tuttavia scoraggiare gli operatori meno sensibili al rispetto di riconosciute esigenze sociali, dal porre in es-

sere comportamenti capaci di arrecare gravi turbative al mercato.

D'altra parte il richiamo alla normativa comunitaria in materia di rispetto delle regole di concorrenza (ed in particolare agli articoli 85 e 86 del Trattato istitutivo della CEE) non sarebbe stato pertinente, giacché tale normativa vieta le intese ed i comportamenti diretti a restringere od a falsare il giuoco della concorrenza soltanto se rivolti a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, senza alcun riferimento alle manovre che esauriscano i propri effetti sul mercato interno di tali Stati.

Quest'ultima è, per contro, l'ipotesi alla quale occorre riferirsi, trattandosi di colpire, in particolare, quei fenomeni di accaparramento dei generi di largo consumo che, anche se compiuti mediante operazioni non illecite, sono comunque finalizzati a provocare, sia attraverso la rarefazione del prodotto, sia mediante la monopolizzazione di fatto del suo commercio, aumenti non

giustificati di prezzo destinati a ripercuotersi esclusivamente in danno dei consumatori nazionali.

Peraltro, il vigente ordinamento non prevede strumenti idonei a reprimere con immediatezza le manovre speculative in questione. In particolare, l'efficacia pratica della norma di cui all'articolo 501 del codice penale risulta fortemente condizionata dal fatto che il delitto di aggio-taggio richiede non solo la consapevolezza del carattere ingannatore e dell'attitudine fraudolenta del fatto rappresentato e voluto (dolo generico), ma altresì che l'attività dell'agente sia finalizzata al turbamento del mercato interno dei valori e delle merci (dolo specifico).

È noto al contrario che i responsabili delle manovre speculative sulle merci di largo consumo agiscono, specie nei momenti caratterizzati da gravi tensioni economiche e sociali, per tutt'altra finalità che quella relativa al turbamento del mercato, e cioè di regola per scopi di lucro.

Pertanto, il Governo ha ritenuto necessario ed urgente provvedere alla creazione di un'autonoma fattispecie delittuosa che si differenziasse, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, dal delitto di cui all'articolo 501 del codice penale.

A ciò si è provveduto con apposito decreto-legge che viene ora sottoposto all'esame delle Camere per la sua conversione in legge. L'articolo 1 di tale provvedimento intende colpire penalmente l'attività di chiunque, mediante la sottrazione al commercio o con il compimento di operazioni anche se non fraudolente, provoca il rincaro delle merci di comune o largo consumo o la loro rarefazione, indipendentemente dalla finalità di determinare il turbamento del mercato o, comunque, di arrecare nocimento alla economia nazionale.

La norma si prefigge, cioè, lo scopo di colpire i fenomeni speculativi in quanto tali, prescindendo da ogni valutazione sugli scopi che possano aver animato l'autore del fatto.

La misura della pena è stata fissata nella reclusione fino a quattro anni e nella multa fino a lire cento milioni. D'altra parte, la funzione dissuasiva della norma stessa risulta accresciuta, anzitutto dall'obbligo, conferito anche alla polizia giudiziaria nel caso di flagranza, di procedere al sequestro della merce sottratta: precisazione questa che è sembrata necessaria per superare ogni possibile dubbio interpretativo circa l'individuazione, nel caso di specie, del corpo del reato, in relazione a quanto disposto dagli articoli 222 e 337 del codice di procedura penale; e, in secondo luogo, dalla prevista confisca della merce sequestrata, in caso di condanna. Quest'ultima importa altresì l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali od industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità, nonché la pubblicazione della sentenza.

Il provvedimento ha inoltre disposto, con l'articolo 2, l'inasprimento della pena della multa prevista per il reato di aggio-taggio, elevandone l'importo fino a lire cinquanta milioni, in relazione alla particolare natura di tale reato, specificamente diretto contro l'economia pubblica. Pertanto, in conseguenza di detto aumento, il reato di cui all'articolo 501 del codice penale, nell'ipotesi prevista dal terzo comma, n. 2, viene a configurarsi come fattispecie delittuosa di maggiore gravità rispetto a quella prevista nell'articolo 1 del decreto-legge di cui si chiede la conversione.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 15 ottobre 1976, n. 704, concernente la repressione dell'accaparramento di merci di largo consumo e di altre manovre speculative.

Decreto-legge 15 ottobre 1976, n. 704, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 16 ottobre 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme per la repressione dell'accaparramento di merci di largo consumo e di altre manovre speculative;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

(Manovre speculative su merci di largo consumo).

Salvo che il fatto costituisca il reato più grave previsto dall'articolo 501, terzo comma, n. 2, del codice penale, chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale o industriale, provoca la rarefazione o il rincaro di merci di comune o largo consumo, sottraendone al commercio rilevanti quantità o compiendo altre operazioni, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire cento milioni.

L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, procedono al sequestro della merce sottratta al commercio, osservando le norme sull'istruzione formale.

Nel caso di condanna è ordinata la confisca della merce sequestrata.

La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità e la pubblicazione della sentenza.

ARTICOLO 2.

(Modifica all'articolo 501 del codice penale).

La pena della multa prevista dall'articolo 501, primo comma, del codice penale, è aumentata fino a lire cinquanta milioni.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1976.

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO